

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**PROVINCIA DI MODENA
ufficio tecnico
urbanistica edilizia privataORDINANZA N. *37* DEL *22 - 06 - 2020*

Oggetto:RETTIFICA ORDINANZA N. 27 OGGETTO: *"Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio di Campogalliano -regolamentazione del mercato ordinario del martedì mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche – del virus SARS-Cov-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione 82 del 17 maggio 2020)"*

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertiti, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 N. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 1 " Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visto il punto 4. del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020 che stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

Visto l'allegato 1 del decreto del presidente della regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov -2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Preso atto che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione , regolamentazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli
- banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima
- di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- al punto 3. Misure a carico del titolare di posteggio della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli
- Hobbisti" quali:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto di distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.

Visti i seguenti punti 1,4,5,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 " Misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, in particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. lett. c). per gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40m quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Visto il Regolamento Comunale "Disciplina del mercato del martedì" approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 17 novembre 2005 e successive modifiche, ed in particolar modo l'art.4 "Localizzazione e caratteristiche" che disciplina:

- l'ampiezza dell'area;
- la suddivisione dei posteggi in base al settore merceologico 2020

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 36/2008 in materia di disciplina degli orari di svolgimento del mercato ordinario del martedì;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 27/2020 *"Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio di Campogalliano -regolamentazione del mercato ordinario del martedì mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche – del virus SARSCov-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione 82 del 17 maggio 2020)"* con cui è stato determinato il numero massimo di utenti che potessero accedere all'area mercatale, calcolato in funzione del numero degli operatori e familiari presenti.

Valutato, durante le precedenti edizioni del mercato, che l'estensione dell'area utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale (parcheggio in via Rubiera) si presta ad accogliere un numero maggiore di persone, senza rischio di sovraffollamento;

Al fine di evitare lunghe attese all'ingresso dell'area mercatale si ritiene possibile incrementare il numero di presenze all'interno, fino a un massimo di 120 unità.

DISPONE

1. la rettifica del criterio di contingentazione espresso nell'ordinanza n.27 che definiva il numero massimo di persone all'interno dell'area mercatale, in relazione al numero di operatori e familiari presenti;
2. Di fissare in 120 unità il numero massimo di persone a cui concedere l'ingresso all'interno dell'area mercatale in contemporanea

Campogalliano, lì 22/06/2020

La Sindaca
Paola Guerzoni



